



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Resp. Proced.: dott. Marco Poladas

Resp. Istrut.: dott.ssa M. Emanuela Pinto

**Oggetto: richiesta di accesso  
civico generalizzato ex D.Lgs.  
33/2013**

## COMUNICAZIONE N. 87

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Molti Ordini territoriali hanno informato questa Federazione di una richiesta di accesso agli atti presentata ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33.

Pertanto, si ritiene utile comunicare la posizione che la FNOMCeO suggerisce per poter rispondere alla richiesta di cui trattasi.

Si fa presente, in via preliminare, che l'art. 3 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 impone agli Ordini, nell'ambito della tenuta dell'Albo, di indicare per ogni iscritto il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la data di iscrizione nell'Albo, il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione (laurea e abilitazione) con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio, il numero progressivo e il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia, nonché i titoli di specializzazione riconosciuti ai sensi di legge, con indicazione dell'autorità, del luogo e della data di rilascio.

Tutto ciò premesso, si rileva che, quanto richiesto agli Ordini con istanza di accesso agli atti, non rientri nell'ambito dei dati e delle informazioni che formano oggetto di contenuto obbligatorio dell'Albo.

La richiesta attivata configura, infatti, un'ipotesi di accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed ha ad oggetto l'ostensione a una serie di informazioni.

Sebbene l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 preveda testualmente che tale diritto sia esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria" e che, dall'art. 5-bis si evinca che lo stesso si estenda anche alle informazioni, l'ANAC ha avuto modo di precisare che l'Amministrazione, alla quale sia stata presentata una richiesta di accesso agli atti, non sia tenuta a formare, raccogliere e/o procurarsi informazioni di cui non sia già in possesso ovvero non sia obbligata a rielaborare i dati ai fini del soddisfacimento dell'interesse del richiedente a discapito del buon funzionamento



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dell'amministrazione stessa (*Linee Guida Foia – delibera Anac n. 1309 del 28.12.2016*).

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene che gli Ordini, non avendo a disposizione questo tipo di informazioni, non siano tenuti a dare seguito alla richiesta di cui trattasi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dr. Filippo Anelli



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
Protocollo Partenza N. 10409/2019 del 24-06-2019  
Doc. Principale - Copia Documento